

SEPV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA OFF. Sett. VII
Sett. III - Albo
il 11.08.2003
IL RESP. DEL SERVIZIO



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(signature)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VII - ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA
1560

N. D'ORDINE 1560	OGGETTO: RIMBORSO ONERI CONCESSORI ALLA DITTA ROMA RAGUSA IMMOBILIARE - CONCESSIONE EDILIZIA N. 39/98 E SUCCESSIVE VARIANTI, SINQ. ALLA NONA.
19 AGO. 2003	
N. SETTORE 80/VII 04 AGO. 2003	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio	Capitolo	Impegno	Funzione	Servizio	intervento
2003	2822	5102/03	09	01	02

IL RAGIONIERE

(signature)

L'anno duemilatre, il giorno quattro del mese di agosto //2003) nel proprio ufficio

Il dirigente del settore VII dott. Ing. Francesco Poidomani ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che la soc. Roma Ragusa Immobiliare ha ottenuto la concessione edilizia n. 39 del 1981,
- che la suddetta concessione è stata sottoposta a nove varianti,
- che, in ottemperanza alle disposizioni di legge il rilascio delle concessioni è stato sottoposto al pagamento di un contributo commisurato al costo di costruzione e alle opere di urbanizzazione,
- che ai sensi dell'art. 11 della legge 10/77 *"A scomputo totale o parziale della quota dovuta, (per le opere di urbanizzazione) il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune"*
- che la ditta si è avvalsa della superiore facoltà obbligandosi a realizzare opere di urbanizzazione per un importo complessivo di Lire 364.536.075, garantendone l'esecuzione con una polizza fideiussoria di pari importo,
- che in occasione della 10° variante del 17/1/1988, il Comune non ha riconosciuto l'importo determinato dalla ditta applicando prezzi unitari inferiori rispetto a quelli determinati nel computo presentato dalla ditta, ritenendo che gli stessi andassero riferiti alla data della concessione originaria (1981) e non a quelli della variante di riferimento,
- che il Comune ha inoltre richiesto il pagamento di un'ulteriore quota di contributo (Lire 93.989.250)
- che la ditta ha opposto ricorso al T.A.R. di Catania sia per la decurtazione operata sullo scomputo che per l'ulteriore contributo richiesto ritenendo entrambi le richieste illegittime,
- che il T.A.R. di Catania, con sentenza n. 1131/2002 reg. Sent. e n. 834 Reg.Ric. depositata il 25/6/2002, ha riconosciuto validi i motivi del ricorso,
- che la situazione contabile, in base alla decisione del TAR, relativa alla concessione in oggetto è riassumibile nelle seguenti tabelle:

SOMME DOVUTE PER ONERI CONCESSORI (ALLA NONA ED ULTIMA VARIANTE)		
A1	Contributo dovuto per costo di costruzione	L. 136.226.500
A2	Contributo dovuto per opere di urbanizzazione	L. 357.528.100
A3=A1+A2	Totale contributo	L. 493.754.600

OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DIRETTAMENTE, A SCOMPUTO		
A4	Importo da scomputare, coperto da polizza fideiussoria, salvo verifica a collaudo	L. 364.536.075
A5=A2-A4	Differenza (per onere di urbanizzazione)	-L. 7.007.975
A6	Cioè, essendo l'importo delle opere da realizzare superiore a quello dovuto	L. -

SOMME CORRISPOSTE EFFETTIVAMENTE IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE DELL'UFFICIO RAGIONERIA			
	data concessione		importo
B1	26/03/1981	L.	284.228.330
B2	28/03/1989	L.	24.506.000
B3	20/02/1992	L.	42.285.000
B4	totale	L.	351.019.330
di cui:			

B5	per costo di costruzione	L. 136.226.500
B6=B4-B5	per opere di urbanizzazione	L. 214.792.830
C1=B6-A6	Somma pagata in più sulla base del riconoscimento del TAR	L. 214.792.830

CONSIDERATO

- Che la somma risultante dal conteggio effettuato in premessa pari a L. 214.792.830, (Euro 110.931,24) tiene conto di una cifra determinata in maniera preventiva (l'importo delle opere di urbanizzazione da realizzare),
- Che sono trascorsi oltre quindici anni dalla data della prima variante e oltre dieci dalla data dell'ultima variante (la nona), senza che ancora le opere siano state collaudate e cedute al Comune,
- Che, di fatto, sono scaduti tutti termini di validità delle concessioni senza che sia stata definita la pratica relativa alle opere di urbanizzazione realizzate dalla ditta che avrebbero già da tempo essere consegnate al Comune.

RITENUTO

- Che si debba riconoscere quanto deciso dal TAR, in ordine all'entità degli oneri da rimborsare al concessionario, sulla base del calcolo effettuato da questo ufficio,
- Che nessun interesse sia dovuto in quanto le opere di urbanizzazione realizzate direttamente non sono state ancora cedute al Comune,
- Che nel contempo si debba richiedere la completa definizione della pratica essendo trascorsi oltre venti anni dal rilascio della prima concessione, oltre quindici dalla 1^ variante e oltre dieci dall'ultima,
- Che a tal fine si possa procedere contestualmente al rimborso, ad avviare le procedure per pervenire alla consegna delle opere,

determina

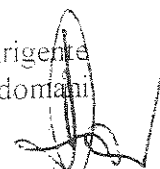
1. Riconoscere alla ditta Roma Ragusa Immobiliare, in forza della sentenza del TAR Catania n. 1131/2002, il rimborso della somma di L. 214.792.830, (Euro 110.931,24), quale importo pagato in più sulla base del contributo dovuto per opere di urbanizzazione e all'importo preventivato per l'esecuzione diretta, a scomputo totale del contributo dovuto,
2. Non riconoscere interessi in quanto a tutt'oggi il Comune non dispone delle opere di urbanizzazione che hanno determinato lo scomputo e quindi il rimborso,
3. Invitare la ditta, contestualmente alla comunicazione del riconoscimento del rimborso:
 - A presentare, entro il termine di mesi 1 (uno) un collaudo tecnico amministrativo, da sottoporre a verifica e approvazione da parte di questo Comune che attesti la rispondenza delle opere realizzate a quelle preventivate e ne quantifichi l'entità sulla base dei prezzi unitari vigenti alla data della prima variante,
 - A procedere, entro un successivo termine, di ulteriori mesi 1 (uno) alla consegna al Comune delle opere realizzate a scomputo del contributo dovuto.

4. Impegnare la somma di Euro 110.931,24 nel BILANCIO 2003, al capitolo 2822 - *funz op*
serv. a Int. 02 del Bil. 2003 - Titolo 2 - (imp. 5102/03)

Ragusa li 07/07/2003

Il dirigente
Dott. Ing. Francesco Poidontani

Sentenza TAR parte integrante



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

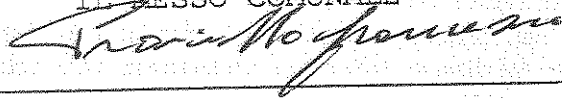
18-08-03

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesata determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.
Ragusa..20/08/03

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 20/08 al 26/08/03
Ragusa..27/08/03

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE